



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 maggio 2007

RIUNIONE C.A.F. LUNEDÌ 21 MAGGIO 2007 – INIZIO ORE 14:00
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 – ROMA

- 1) Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. PARZIALMENTE ACCOLTO,**
avverso la sanzione inflitta al suo dirigente, sig. Piero Camilli e ad essa reclamante, ammenda di € 4.500,00 ciascuno, seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 3, comma 1 e art. 2, comma 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007) riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Camilli Piero ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. alla misura di € 3.750,00 ciascuno
- 2) Ricorso PROCURATORE FEDERALE ACCOLTO,**
avverso il proscioglimento del Sig. Attimonelli Giovanni, Presidente dell'A.S. Andria Bat S.r.l. e dell'A.S. Andria Bat S.r.l., a seguito di proprio deferimento per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3 C.G.S.; artt. 2, comma 4 e 3, comma 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007) e, per l'effetto, infligge al sig. Attimonelli Giovanni nonché alla società A.S. Andria Bat S.r.l., per responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di € 2.600,00 ciascuno
- 3) Ricorso F.C. SATRIANO INAMMISSIBILE,**
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.

calciatore Fringuello Davide
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato
Regionale Basilicata – Com. Uff. n.
101 del 18.4.2007)

4) Ricorso PROCURATORE FEDERALE RESPINTO

avverso il proscioglimento del
calciatore Ventura Mirko, all'epoca
dei fatti tesserato Pisa Calcio e la
società Pisa Calcio S.p.A., dagli
addebiti rispettivamente ascritti, della
violazione dell'art. 1, comma 1 e 2,
comma 4 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la
Lega Professionisti Serie C – Com.
Uff. n. 241/C del 23.4.2007)

5) Ricorso SIG. ZAMPARINI MAURIZIO La C.A.F., previa riunione degli appelli nn.
avverso le sanzioni dell'inibizione per 5) e 6):

mesi 3 e dell'ammenda di € in **PARZIALE ACCOGLIMENTO**
10.000,00, inflitte a seguito di dell'appello presentato dal sig. Zamparini
deferimento del Procuratore Federale Maurizio, riduce la sanzione dell'inibizione
per violazione degli artt. 3, comma 1 e a tutto il 30.06.2007.
4, commi 1, 2, 3 e 4 C.G.S. (Delibera Conferma per il resto
della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale
Professionisti – Com. Uff. n. 333 del
26.4.2007)

6) Ricorso U.S. CITTA' DI PALERMO

avverso la sanzione dell'ammenda di
€ 10.000,00 inflitta a seguito di
deferimento del Procuratore Federale
per violazione degli artt. 2, comma 4 e
3, comma 2 C.G.S., per responsabilità
diretta nella violazione ascritta al
proprio Presidente (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti – Com.
Uff. n. 333 del 26.4.2007)

7) Ricorso A.S.D. BELMONTE CASTELLO INAMMISSIBILE,

avverso la sanzione dell'ammenda di ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
€75,00 e l'obbligo di risarcimento per
danni all'autovettura del direttore di
gara, seguito gara Sporting
Cassino/Belmonte Castello del
10.3.2007 (Delibera della

Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio – Com.
Uff. n. 84 del 12.4.2007)

- 8) Ricorso POL. SALANDRA INAMMISSIBILE,**
avverso decisioni merito gara Tre Fontane/Salandra dell'1.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
- 9) Ricorso S.C. ALBATROS IRRICEVIBILE,**
avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mancuso Angelo fino al 30.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 93 del 4.4.2007) ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 7 C.G.S.
- 10) Ricorso A.C. ALTETICO MARCONIA INAMMISSIBILE,**
avverso decisioni merito gara Moliterno/Aletico Marconia dell'11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
- 11) Ricorso U.S. VIRTUS POZZILLI 1967 RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Sampietrese/Virtus Pozzilli dell'1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 96 del 19.4.2007)